

Causa C-81/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

27 ottobre 2020

Attori:

B.S.

W.S.

Convenuta:

M.

Oggetto del procedimento davanti al giudice nazionale

Gli attori chiedono la condanna della convenuta al pagamento in loro favore di una somma di denaro, oltre agli interessi legali di mora, a titolo di restituzione di una prestazione indebita derivante dalla riscossione delle rate di capitale e di interessi di mutuo, in conseguenza dell'applicazione di clausole contrattuali abusive contenute in un contratto di mutuo ipotecario denominato al tasso di cambio del franco svizzero (CHF).

Oggetto e fondamento normativo del rinvio

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio; articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporti la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo.

2. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che comporta la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma di diritto nazionale avente carattere dispositivo al fine di evitare la nullità, anche se il consumatore accetti la nullità del contratto.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori: considerando 21 e 24, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Kodeks cywilny (Legge del 23 aprile 1964, recante promulgazione del codice civile, Polonia; in prosieguo, anche: il «c.c.») (Dz.U. numero 16, posizione 93, e successive modifiche).

È considerato consumatore la persona fisica che conclude, con un imprenditore, un negozio giuridico che non rientra nell'ambito della sua attività commerciale o professionale (articolo 22¹).

Paragrafo 1. Salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, nel territorio della Repubblica di Polonia le obbligazioni pecuniarie possono essere espresse solo in valuta polacca (articolo 358, nella versione vigente fino al 23 gennaio 2009).

Paragrafo 1. Se un'obbligazione ha ad oggetto una somma di denaro espressa in valuta estera, il debitore può eseguire la prestazione in valuta polacca, salvo che una decisione giudiziaria o un atto giuridico, che costituisce la fonte dell'obbligazione, preveda che la prestazione deve essere eseguita in valuta estera.
Paragrafo 2. Il valore della valuta estera è determinato in base al tasso di cambio medio pubblicato dal Narodowy Bank Polski (Banca nazionale polacca), alla data di esigibilità della prestazione, salvo che una legge, una decisione giurisdizionale

o un atto giuridico non disponga diversamente. In caso di ritardo del debitore, il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita in valuta polacca in base al tasso di cambio medio pubblicato dalla Banca nazionale polacca alla data in cui avviene il pagamento (articolo 358, nella versione in vigore dal 24 gennaio 2009).

Paragrafo 1. Le clausole dei contratti conclusi con i consumatori che non sono state negoziate individualmente non sono per essi vincolanti qualora determinino i loro diritti e obblighi in modo contrario alle buone pratiche, integrando una grave violazione dei loro interessi (clausole contrattuali abusive). Questo non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco. Paragrafo 2. Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti. Paragrafo 3. Per clausole contrattuali che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali che riproducono condizioni generali del contratto sottoposte al consumatore dalla controparte. Paragrafo 4. L'onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto (articolo 385¹).

La valutazione della conformità di una clausola contrattuale alle buone pratiche avviene in base alla situazione sussistente al momento della conclusione del contratto, tenendo conto del suo contenuto, delle circostanze della sua stipula, nonché considerando i contratti collegati al contratto che costituisce l'oggetto della valutazione (articolo 385²).

Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un'altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore (articolo 405).

Paragrafo 1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. Paragrafo 2. Una prestazione è indebita se colui che l'ha eseguita non era obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l'ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo previsto della prestazione non è stato raggiunto, o se l'atto giuridico su cui si basava l'obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l'esecuzione della prestazione (articolo 410).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Nel 2009 le parti avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al tasso di cambio del CHF per un periodo di 360 mesi, rimborsabile in rate uguali di capitale e di interessi, che prevedeva gli interessi a un tasso variabile, determinato in base al tasso LIBOR 3M aumentato del margine fisso della banca del 7,20% (articolo 9, paragrafi 1 e 2). Il mutuatario era obbligato a rimborsare il capitale e gli interessi in rate mensili alle scadenze e agli importi specificati nel piano di

rimborso. Le rate di capitale e interessi dovevano essere rimborsate in zloty polacchi (PLN), previa loro conversione in base al cambio per la vendita risultante dalla tabella dei cambi applicata dalla banca, in vigore alla data del rimborso (articolo 10, paragrafo 5). Il 18 febbraio 2012 le parti hanno concluso un addendum al contratto di mutuo che permetteva agli attori di rimborsare le rate del mutuo direttamente in CHF. Fino al 12 gennaio 2020 gli attori avevano pagato alla convenuta, a titolo di rimborso del mutuo, la somma costituente l'equivalente di PLN 219 169,44. Qualora dovesse assumersi che le parti non erano vincolate dall'articolo 10, paragrafo 5, e dall'articolo 12, paragrafo 5, del contratto di mutuo e che le altre disposizioni del contratto erano invece vincolanti, il totale delle rate di mutuo in tale periodo sarebbe dovuto essere pari a PLN 43 749,97 in meno. D'altra parte, se dovesse assumersi che il capitale e le rate di mutuo erano convertiti al tasso di cambio medio della Banca Nazionale della Polonia, il totale delle rate del mutuo in tale periodo sarebbe dovuto essere pari a PLN 2 813,45 e a CHF 2 369,79 in meno rispetto all'importo effettivamente pagato dagli attori.

- 2 Nel ricorso gli attori chiedevano la condanna della convenuta al pagamento, in loro favore, delle somme di PLN 37 866,11 e di CHF 5 358,10, oltre agli interessi legali di mora, a titolo di rimborso dell'equivalente delle rate di capitale e di interesse rimosse dalla convenuta tra il 14 giugno 2010 e il 12 dicembre 2012 in base al contratto di mutuo del 3 febbraio 2009, contenente clausole contrattuali abusive che avrebbero comportato la nullità di tale contratto. Nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi che le clausole contrattuali abusive contenute nel contratto non comportavano la nullità del contratto stesso, gli attori chiedevano la condanna al pagamento, in loro favore, della somma di PLN 44 976,66, a titolo di rimborso dell'equivalente delle rate di capitale e di interesse pagate in eccesso. La convenuta chiedeva il rigetto del ricorso. In udienza, gli attori, dopo essere stati avvisati delle conseguenze della nullità del contratto di mutuo, avevano dichiarato personalmente di aver compreso e accettato le conseguenze legali e finanziarie della nullità del contratto.

Argomentazioni essenziali delle parti nel procedimento principale

- 3 Gli attori, in qualità di consumatori, contestano le disposizioni delle condizioni del contratto di mutuo che non sono state negoziate individualmente con loro, nella parte relativa alla conversione dell'importo del mutuo e delle rate del mutuo in base al tasso di cambio di valute estere determinato dalla banca convenuta. Secondo loro, queste disposizioni sono state tratte dalle condizioni generali dei contratti applicate dalla banca convenuta.

Breve motivazione del rinvio

- 4 Il giudice del rinvio, nell'analizzare le conseguenze dell'abusività delle disposizioni in questione, richiama innanzitutto la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2009 (C-260/18, Dziubak), in cui è stato dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che esso osta

all'integrazione delle lacune di un contratto, derivanti dall'eliminazione delle clausole abusive contenute nel contratto stesso, soltanto in base alle disposizioni nazionali di carattere generale che prevedono che gli effetti di un atto giuridico previsti nel contenuto dello stesso siano integrati, in particolare, con gli effetti desumibili dal principio di equità o dagli usi consolidati, non aventi carattere di norme dispositive o dalla legge applicabile su accordo delle parti del contratto.

- 5 In relazione alle cosiddette clausole di conversione, il giudice del rinvio ha richiamato la tesi espressa dal Sąd Okręgowy (Tribunale regionale, Polonia; in prosieguo: il «Tribunale regionale») di Varsavia in base all'articolo 358 c.c., nella nuova versione c.c., ai sensi della quale l'abusività delle clausole di indicizzazione comporta la nullità dell'intero contratto o di una parte delle sue disposizioni, a condizione che senza tali disposizioni abusive sull'indicizzazione il contratto possa rimanere in vigore mantenendo il carattere originario del contratto di mutuo voluto dalle parti. Le disposizioni abusive vengono eliminate nella parte in cui il loro contenuto è ritenuto inammissibile. L'accertamento dell'abusività di una parte delle disposizioni riguardanti l'indicizzazione non deve necessariamente significare che l'intero meccanismo di valorizzazione ora descritto debba essere contestato. Il meccanismo di indicizzazione del mutuo costituisce in realtà una clausola contrattuale di valorizzazione prevista dall'articolo 358¹, paragrafo 2, c.c., che determina l'importo di una prestazione in un'unità di valore diversa dalla valuta polacca. ¹ Alla luce della circostanza che il contratto di mutuo in esame nella presente controversia è stato concluso nel momento in cui vigeva l'articolo 358 c.c. nella nuova versione, sorge l'esigenza di valutare se in conseguenza della dichiarazione che le disposizioni contenute nell'articolo 10, paragrafo 5, e nell'articolo 12, paragrafo 5, del contratto di mutuo sono abusive sia possibile «integrare le lacune» di tale contratto nel modo stabilito nella suddetta sentenza del Tribunale regionale di Varsavia. Tale decisione sembra sollevare qualche dubbio alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, considerata la posizione della Corte ai sensi della quale tale disposizione osta alla normativa nazionale che consente al giudice di uno Stato membro, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di integrare detto contratto modificando il contenuto di tale clausola. Dal suo tenore letterale emerge, pertanto, che i giudici nazionali sono tenuti unicamente a disapplicare una clausola contrattuale abusiva, senza essere autorizzati a modificare il suo contenuto. *«Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senza un'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile. (...) Se il giudice nazionale potesse modificare il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti, tale facoltà contribuirebbe ad*

¹ V. sentenza del Tribunale regionale di Varsavia del 6 febbraio 2020, XXVII Ca 1196/18, LEX n. 3032540.

eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (v., in tal senso, ordinanza nella causa Pohotovost', punto 41 e giurisprudenza ivi citata), dal momento che essi rimarrebbero ancora tentati di utilizzare siffatte clausole, consapevoli che, anche se dovessero essere dichiarate nulle, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti»².

- 6 Inoltre, nella citata sentenza (punto 69) la Corte ha richiamato direttamente i paragrafi da 86 a 88 delle conclusioni dell'Avvocato generale Verica Trstenjak del 14 febbraio 2012, nei quali la suddetta questione è stata chiarita in modo ancora più diretto e deciso. L'Avvocato generale ha posto l'attenzione sulla riduzione del rischio del professionista derivante dall'uso di clausole abusive, dato che una modifica che consiste nell'adeguare le clausole alle norme di legge è accettabile per il professionista. La prospettiva di convalida dei motivi di nullità del contratto e la trasparenza del rischio per il professionista potrebbero avere effetto opposto a quello voluto dal legislatore europeo e introdurre la facoltà del giudice di modificare il contratto a posteriori, il che non solo indebolirebbe l'effetto deterrente derivante dall'articolo 6 della suddetta direttiva, ma avrebbe anche un effetto contrario. Questa posizione è stata adottata anche in numerose altre sentenze della Corte.³
- 7 La Corte ha ammesso tuttavia un'eccezione dalla regola che prevede l'inefficacia di una clausola contrattuale abusiva stabilendo che, in un'ipotesi in cui un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non potrebbe rimanere in vigore dopo la rimozione di una clausola abusiva, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta ad una disciplina di diritto nazionale che permette ad un giudice nazionale di sostituire la clausola con una disposizione di diritto nazionale di natura dispositiva.⁴ Tale posizione è stata successivamente integrata mediante la precisazione che la facoltà di sostituire una clausola contrattuale abusiva con una norma di diritto nazionale di carattere dispositivo sia limitata alle ipotesi in cui la dichiarazione di nullità di tale clausola imporrebbe ad un giudice di

² V. sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10.

³ V. ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovost', C-76/10, punto 41; sentenze del 30 aprile 2014, Kásler, C-26/13, punti 77 e 79; del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, punti 28, 31 e 32; del 30 maggio 2013, Asbeek Brusse e de Man Garabito, C-488/11, punto 57; ordinanza dell'11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, punti da 33 a 37; sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger, C-377/14, punti da 97 a 100; ordinanza del 6 giugno 2016, Ibercaja Banco, C-613/15, punti da 36 a 38; sentenze del 21 dicembre 2016, Naranjo e Martínez, C-154/15 e C-307/15, punti 57 e 60; del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, punti 71 e 73; del 31 maggio 2018, Sziber, C-483/16, punto 32; del 7 agosto 2018, Banco Santander e Cortés, C-96/16 e C-94/17, punti 73 e 75; del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, punto 41; del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, punto 51; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punti 53, 54 e 63; del 7 novembre 2019, NMBS, C-349/18, C-350/18 e C-351/18, punti da 66 a 69.

⁴ V. sentenza del 30 aprile 2014, Kásler, C-26/13, punto 85.

dichiarare nullo l'intero contratto, esponendo così il consumatore al rischio di subire delle conseguenze che per lui costituirebbero una sanzione⁵. Inoltre, con sentenza del 14 giugno 2012 la Corte ha disposto chiaramente che l'articolo 6, paragrafo 1, non può essere interpretato nel senso che esso non consente al giudice nazionale di modificare il contenuto di una clausola abusiva invece di escluderne semplicemente l'applicazione, ma nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che consente al giudice nazionale di integrare detto contratto mediante una modifica del contenuto di tale clausola.⁶ Infine, la Corte, chiarendo il significato degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, ha stabilito che tali articoli «ostano a che una clausola di immediata esigibilità di un contratto di mutuo ipotecario dichiarata abusiva sia parzialmente mantenuta in vigore mediante l'eliminazione degli elementi che ne determinano l'abusività, nelle ipotesi in cui l'eliminazione comporterebbe una modifica del contenuto della clausola che andrebbe ad incidere sulla sua sostanza».⁷

- 8 In questo caso il giudice del rinvio desume da ciò l'obbligo, per il giudice, di dichiarare che una disposizione, ritenuta abusiva, non è vincolante per il consumatore fin dall'inizio e per intero, nonché l'obbligo di valutare se il contratto possa funzionare senza la disposizione abusiva. Se questo è possibile, il contratto dovrebbe essere vincolante senza le clausole abusive e, pertanto, il problema dell'applicazione delle norme aventi carattere dispositivo non si porrebbe affatto. Invece, nel caso contrario il contratto dovrebbe essere conseguentemente dichiarato nullo e il giudice dovrebbe valutare se tale nullità sia svantaggiosa per il consumatore. Qualora il giudice accertasse che la nullità del contratto non sia svantaggiosa per il consumatore, o qualora il consumatore prestasse il consenso alla dichiarazione di nullità, il giudice sarebbe obbligato a dichiarare la nullità del contratto per intero e non potrebbe integrare il suo contenuto con norme dispositive.
- 9 Alla luce della suesposta giurisprudenza della Corte e della richiesta degli attori, diretta alla restituzione di una parte delle rate di mutuo corrisposte in eccesso a causa dell'applicazione delle clausole abusive o, in subordine, alla restituzione di tutte le rate che essi hanno pagato in base al contratto nullo, è fondata la conclusione che di fronte a tale formulazione della domanda da parte degli attori la scelta del giudice del rinvio, a seguito dell'accertamento dell'abusività delle clausole di conversione, sia limitata, in sostanza, all'adozione di una delle due soluzioni. Il giudice potrebbe accertare l'esistenza del contratto senza le clausole

⁵ V. ordinanza dell'11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, punto 38; sentenze del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, punto 33; del 7 agosto 2018, Banco Santander e Cortés, C-96/16 e C-94/17, punto 74; sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, C-118/17, punto 54; del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punti 37 e 59.

⁶ V. sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, punto 71 e 73.

⁷ Vedasi sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, punto 64.

di conversione, e quindi ordinare di restituire ai ricorrenti la parte delle rate di mutuo pagate in eccesso, oppure potrebbe accertare che il contratto non può esistere senza le clausole di conversione, e quindi ordinare di restituire agli attori tutte le rate di mutuo. In nessuno di questi casi sarebbe dunque possibile ricorrere ad una norma dispositiva di diritto nazionale e tale procedura sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. L'integrazione del contratto di mutuo mediante l'articolo 358, paragrafo 2, c.c. risulterebbe quindi inammissibile.

- 10 Il giudice del rinvio suggerisce di rispondere che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale il giudice, dopo aver accertato il carattere abusivo di una clausola contrattuale che non comporta la nullità del contratto, può integrare il contenuto del contratto con una norma dispositiva di diritto nazionale (prima questione). Nel caso di accertamento da parte del giudice del carattere abusivo di una clausola contrattuale che comporta la nullità del contratto, tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni nazionali ai sensi della quale un giudice può integrare il contenuto del contratto con una norma dispositiva di diritto nazionale, al fine di evitare la nullità del contratto, anche qualora il consumatore acconsenta alla dichiarazione di nullità (seconda questione).